



Procura della Repubblica presso il Tribunale di V a s t o

Prot.n. 835 /2020

Vasto, 20.4.2020

**All'On.Consiglio Superiore della Magistratura
VII Commissione**
Indirizzo mail: settima-emergenzacovid@cosmag.it

Oggetto: trasmissione addendum documento valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Facendo seguito agli atti già trasmessi, invio il documento di valutazione del rischio biologico richiamato in oggetto.

Con ossequio.

Il Procuratore della Repubblica
Giampiero DI FLORIO

Estremi

N° *141/2020.U*

Tipo email *Posta in uscita- Invio documento*
Email PEC *SI*
Data invio *20/04/2020 13:26*
Data di registrazione *20/04/2020 13:26*
Casella scarico *prot.procura.vasto@giustiziacert.it*
Stato Invio *inviata*
Stato Consegna *consegna in corso*
Stato Accettazione *accettata*

Lavorazione

Stato	<i>chiusa</i>	a partire dal	<i>20/04/2020</i>	alle	<i>13:26</i>
Lavorazione					
U.O competente		dal		alle	
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente *prot.procura.vasto@giustiziacert.it*
Destinatari *settimana-emergenzacovid@cosmag.it;*

Oggetto *Invio documentazione registrata in uscita come Prot.
20/04/2020.0000835.U*

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: Segnatura.xml
Allegato n° 2: scans_temp_20200420132527_4147.pdf
Allegato n° 3: scans_temp_20200420132225_4747.pdf

5/20 PROT. INT. del 20/4/20



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vasto

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO
BIOLOGICO
COVID-19**

*relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza
legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2*

OGGETTO: Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi

Ruolo e nominativo	Datore di Lavoro	Dott. Giampiero Di Florio
Ruolo e nominativo	R.S.P.P.	Ing. Nicola Sciarra
Ruolo e nominativo	Medico Competente	Dr. Giustino Michetti

Data **Vasto, 14/04/2020**



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vasto

VALIDAZIONE DOCUMENTO

Il presente documento è stato elaborato sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Esso è oggetto di condivisione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Decreto Generale della Prevenzione Sanitaria del 03/02/2020, infatti, ribadisce quanto già stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e reca: *"ai sensi della normativa vigente, la responsabilità della tutela dei lavoratori dal rischio biologico è in capo al Datore di Lavoro, con la collaborazione del Medico Competente"*.

Il presente documento viene pertanto di seguito sottoscritto, anche ai fini della certificazione della data:

Vasto, li 14/04/2020

Datore di Lavoro (Dott. Giampiero Di Florio)

Medico Competente (Dr. Giustino Michetti)

R.S.P.P. (Ing. Nicola Sciarra)

R.L.S. (Sig. Teodoro Benvenga)

Il presente documento si applica all'intera struttura organizzativa dell'Ente, a tutti i luoghi di lavoro e alle attività in esse svolte.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

FINALITÀ DEL DOCUMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sebbene fra i lavoratori che svolgono la propria attività nell'ambito degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto non si siano riscontrati casi di contagio, al fine di garantire la tutela dei lavoratori dal rischio biologico si è proceduto ad aggiornare la valutazione dei rischi, con specifico riferimento alla possibile esposizione del virus SARS-CoV-2.

Esulano dalla presente trattazione le misure generali definite dalle autorità governative, a cui devono obbligatoriamente attenersi tutti i cittadini per la tutela della salute pubblica ed il contenimento della diffusione del contagio.

In considerazione della continua evoluzione dello scenario emergenziale in atto, il documento potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti/integrazioni.

Gran parte delle misure di prevenzione e protezione riportate nel presente documento sono già applicate in azienda (così come confermato nella riunione della commissione sulla sicurezza, tenutasi in data 08 aprile 2020) ed ulteriori misure dovranno essere adottate in funzione dell'evoluzione normativa, tecnica e delle informazioni rese dal servizio Sanitario Nazionale e dagli altri organi competenti.

Per quanto attiene gli obblighi in capo al Datore di Lavoro per la tutela dei lavoratori nel contesto emergenziale in atto, questi si inquadrano nell'ambito della più generale valutazione dei rischi di cui al comma 1 dell'art. 28 D.Lgs81/08 e s.m.i. e negli obblighi di cooperazione e collaborazione con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici/lavoratori autonomi di cui all'art. 26 del citato decreto.

Il Consiglio dei Ministri, in data 31/01/2020, ha decretato lo stato di emergenza per i successivi sei mesi; ulteriori provvedimenti sono stati emanati successivamente a tale data, sia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che di altre Istituzioni a livello nazionale e territoriale, i cui riferimenti sono di seguito indicati:

- Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22 gennaio 2020 *"Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina"*;
- Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020 *"Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina"*;
- Circolare del Ministero della Salute n.3190 del 03 febbraio 2020 *"Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico"*;
- Circolare del Ministero della Salute n. 4001 del 08 febbraio 2020 *"Aggiornamento alla circolare ministeriale prot. 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio nella Cina"*;
- Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 *"COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"*;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- DPCM, 23 febbraio 2020 *"Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- DPCM, 25 febbraio 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020 *"COVID-19. Aggiornamento"*;
- Circolare del Ministero della Salute n. 6607 del 29 febbraio 2020 *"Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2"*;
- DPCM, 01 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

- DPCM, 04 marzo 2020 *"Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- DPCM, 08 marzo 2020 *"Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- DPCM, 09 marzo 2020 *"Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 3 del 09/03/2020 *"Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*;
- Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 09 marzo 2020 *"COVID-19. "Aggiornamento della definizione di caso"*;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 4 del 11/03/2020 *" Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*;
- DPCM, 11 marzo 2020 *"Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
- DPCM, 22 marzo 2020 *"Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*
- DPCM, 10 aprile 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19"*.

Tali disposizioni sono cogenti per tutti i cittadini, al di là del contesto aziendale di riferimento, e sono finalizzate alla tutela della popolazione in generale.

Il Governo, al fine di rendere operative ed efficaci le raccomandazioni contenute nel DPCM del 11 marzo 2020 e s.m.i. si è impegnato a favorire *"intese tra organizzazioni datoriali e sindacali"*. In questa logica è stato sottoscritto tra le parti sociali il *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*, con la finalità di favorire la prosecuzione delle attività produttive in presenza delle necessarie condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

La nota illustrativa, emanata a seguito del Protocollo Condiviso, ribadisce che lo stesso *"contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anticontagio: dunque le aziende dovranno trarre dall'intesa gli elementi per elaborare propri specifici protocolli di sicurezza"*.

Il Protocollo pertanto non è stato concepito né con una logica vincolante, né quale documento universalmente valido, ma quale strumento contenente una serie di indicazioni che Governo e parti firmatarie ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza interrompere le attività produttive. Pertanto, Il Datore di Lavoro ha individuato le misure da attuare in riferimento alla specificità della propria realtà produttiva e delle articolazioni territoriali.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

DATI IDENTIFICATIVI

Dati aziendali:

Ragione sociale
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice ATECO

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto
Via Vittorio Bachelet, 1, 66054 Vasto (CH)
0873 30701
procura.vasto@giustizia.it
[84.11.10] Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali;

Datore di Lavoro:

Nominativo
Qualifica
Indirizzo
Telefono
E-mail

Dott. Giampiero Di Florio
Procuratore della Repubblica
Via Vittorio Bachelet, 1, 66054 Vasto (CH)
0873 30701
giampiero.diflorio@giustizia.it

Medico Competente:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Sede
Telefono :
E-mail:

Dr. Giustino Michetti
Medico Competente
Via Fondovalle Alento, 69 - Torrevicchia Teatina (CH)
320 2247786
giustino3@gmail.com

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Sede
Telefono / Fax:
E-mail:

Ing. Nicola Sciarra
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
V.le Cappuccini, 57/B - 66034 Lanciano (CH)
320 4562577
nicolasciarra@hotmail.it

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Nome e Cognome:

Sig. Teodoro Benvenga



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

ANALISI DEL RISCHIO

Identificazione dell'agente biologico

I coronavirus virus sono una famiglia di virus a RNA, che possono essere trasmessi sia tra gli animali che nell'uomo.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha identificato questo nuovo coronavirus con il termine: "*Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus-2*" (SARS-CoV-2).

La patologia provocata dal virus è invece codificata: "*COVID-19*" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata") e interessa prevalentemente l'apparato respiratorio.

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Secondo i dati di letteratura al momento disponibili, si stima che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Sintomi

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- naso che cola;
- mal di testa;
- tosse;
- gola infiammata;
- febbre;
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere letale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal *COVID-19* sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Trasmissione

Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde attraverso contatti interpersonali mediante :

- **contatti interpersonali:** droplets, ovvero goccioline di secrezioni respiratorie (tossendo o starnutendo) e di saliva, prodotte dal soggetto infetto, che possono entrare in contatto con le mucose orali o nasali di altra persona presente; toccando o stringendo la mano contaminata da tali droplets e poi portandola a contatto con le mucose della bocca, naso e occhi;
- **contatto con superfici infette:** toccando oggetti o superfici contaminati dal virus e portando le mani (non ancora lavate) a contatto con la bocca, il naso o gli occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

La più alta probabilità di trasmissione è quella che avviene per via respiratoria. È fondamentale considerare l'importanza della corretta igiene delle superfici e delle mani. Ciò può essere garantito con il semplice uso di detergenti a base di alcol, in grado di uccidere il virus. Risulta efficace in tal senso l'uso di disinfettanti contenenti alcol al 75% o a base di cloro all'1% (es. candeggina).

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico ed efficace per la malattia causata dal SARS-CoV-2 e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus.

È importante però ricordare, anche nelle comunicazioni formali che saranno adottate, che la maggior parte delle persone infette da coronavirus, in assenza di quadri clinici pregressi già compromessi, generalmente guarisce spontaneamente.

Per il coronavirus la misura della quarantena, con sorveglianza attiva, è stata fissata a 14 giorni, e si applica agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19. La misura di quarantena è da ritenersi derogabile per il personale sanitario e quello delle forze armate.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

METODO DI VALUTAZIONE

Per procedere alla valutazione del rischio si è fatto riferimento al metodo adoperato dall'European Centre for Disease Prevention and Control e riportato nella pubblicazione del 2 marzo 2020 "Outbreak of Novel Coronavirus Disease 2019 - Covid-19: increased transmission globally-fifth update".

Il metodo prevede preliminarmente l'individuazione dello **specifico scenario di rischio** fra i quattro di seguito definiti:

Scenario 1: aree in cui non sono noti o sono presenti rari casi di contagio di prima generazione (importati) o di seconda generazione (autoctoni) circoscritti con link epidemiologico conosciuto e sistema sanitario non critico;

Scenario 2: aree in cui sono presenti focolai di infezione localizzati e casi di seconda generazione, il cui sistema sanitario è efficiente/non sottoppressione;

Scenario 3: aree in cui sono presenti focolai di infezione indistinti/diffusi su tutto il territorio nazionale/Paese e sistema sanitario sotto pressione;

Scenario 4: aree in cui sono presenti focolai di infezione indistinti/diffusi su tutto il territorio nazionale/Paese e sistema sanitario in crisi.

Vanno altresì individuate le classi di attività svolte dai lavoratori secondo fra le quattro macrotipologie proposte e definite in funzione della probabilità di contagio rispetto alla "popolazione":

Attività 1 con esposizione analoga a quella "popolazione": attività (non sanitarie) senza o con limitato contatto con pubblico/utenti esterni (es. attività di ufficio, magazzinaggio, ecc.);

Attività 2 a "rischio generico aggravato": attività non sanitarie che comportano interazione diretta e/o stretta vicinanza con volumi significativi di soggetti (es. guide musei, addetti front office, insegnanti, commessi in esercizi commerciali ecc.);

Attività 3 in trasferta (sul territorio Nazionale e Estero);

Attività 4 sanitarie e di assistenza socio sanitaria, attività di Protezione Civile.

La valutazione del rischio viene quindi eseguita rapportando lo specifico scenario di rischio alla classe dell'attività, sulla base della matrice di seguito riportata.

Con tale metodo è possibile individuare pertanto il profilo di rischio e le relative misure di prevenzione e protezione.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

		Scenario di esposizione			
		SCENARIO 1: assenza di contagi o casi sporadici e Sistema sanitario non critico	SCENARIO 2: focolai localizzati e Sistema sanitario non sottopressione	SCENARIO 3: focolai indistinti e/o diffusi nel Paese e Sistema sanitario sotto pressione (es. Italia)	SCENARIO 4: focolai indistinti e/o diffusi nel Paese e Sistema sanitario in crisi
Attività	E	1	2	3	4
1	A	1	2	3	4
ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE ANALOGA ALLA POPOLAZIONE	1	1	2	3	4
ATTIVITA' CON RISCHIO GENERICO AGGRAVATO	2	2	3	4	8
ATTIVITA' IN TRASFERTA	3	3	4	9	12
ATTIVITA' SANITARIE, ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, PROTEZIONE CIVILE	4	4	8	12	16

La matrice di correlazione macrotipologia di attività/scenario di esposizione permette di individuare quindi **tre profili di rischio**, così come riportati di seguito:

Profillo di rischio	Rischio	
$1 \leq R \leq 2$	1	RISCHIO BASSO
$3 \leq R \leq 6$	2	RISCHIO MEDIO
$R \geq 8$	3	RISCHIO ALTO

Ad ogni profilo di rischio sono associate le misure minime di prevenzione e protezione che il Datore di Lavoro deve porre in essere per salvaguardare la salute dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di applicare, nell'evolversi dello scenario epidemiologico nazionale, le misure preventive e protettive stabilite dalle istituzioni competenti.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

Vengono quindi di seguito riportate le principali **misure di prevenzione e protezione** da adottare in relazione ai profili di rischio valutati:

	Rischio Medio	
Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione di opuscoli o affissione di cartellonistica con le regole di buona prassi igienica;	Tutte le misure indicate per il rischio basso;	Tutte le misure indicate per il rischio medio;
Coordinamento con i fornitori ed utenti esterni affinché siano adottate le necessarie misure di prevenzione, in conformità alle indicazioni emanate dagli Enti Competenti;	Riduzione al minimo di trasferte e viaggi;	Divieto di trasferte e viaggi di lavoro nazionali ed internazionali;
Disponibilità, sul luogo di lavoro, di idonei mezzi disinfettanti per le mani;	Evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi, privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;	Utilizzare per lo svolgimento di incontri o riunioni, solo modalità di collegamento da remoto;
Garantire un adeguato ricambio aria (ventilazione naturale e/o artificiale);	Limitare il sovraffollamento e contingentare l'accesso alle aree aperte al pubblico;	Procedure di gestione delle attività lavorative in aree maggiormente a rischio contagio;
Disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni;	Organizzazione delle postazioni di lavoro in modo da garantire il rispetto della distanza droplet (almeno un metro);	
Messa a disposizione di DPI per quelle attività in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro;	Gestione degli ingressi/uscite in azienda dei lavoratori;	
Attuazione, dove applicabile, della modalità di lavoro a distanza (Smart working, lavoro agile, etc.);	Integrazione della frequenza delle pulizie e sanificazioni degli ambienti e delle postazioni di lavoro (ad. Esempio a fine turno);	
Sospensione delle funzioni aziendali non indispensabili alla continuità amministrativa;	Organizzazione delle attività lavorative ricorrendo ad esempio a turnazione, aumento dello Smart working, ecc.	
Procedura per la gestione di casi sintomatici in azienda;		
Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni , le modalità di collegamento da remoto , o in alternativa dare disposizioni di rispettare il " criterio di distanza droplet " (almeno un metro di separazione tra i presenti);		



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Secondo i metodi indicati nel capitolo precedente si è quindi proceduto alla valutazione dei rischi, individuando i gruppi omogenei sulla base delle mansioni svolte ed delle caratteristiche delle azioni lavorative espletate ed associando la relativa macrotipologia lavorativa.

Individuazione dei gruppi omogenei

Sono di seguito riportati i Gruppi Omogenei, riportando la classificazione della relativa macrotipologia lavorativa associata:

Gruppi Omogenei	Classe di attività
Dirigenti ¹	Attività con rischio generico aggravato (2)
Impiegato amministrativo ²	Attività con esposizione analoga a quella popolazione (1)
Impiegato amministrativo front-office ³	Attività con rischio generico aggravato (2)
Autista	Attività con rischio generico aggravato (2)

¹ dirigenti amministrativi, Procuratore della Repubblica, magistrati;

² impiegati (sia VDT, che non VDT) non addetti al rapporto con il pubblico;

³ impiegati (sia VDT, che non VDT) addetti al rapporto con il pubblico.

Individuazione degli scenari di rischio

Secondo la descrizione degli scenari previsti dal metodo di valutazione, lo scenario di rischio è unico per tutti i gruppi omogenei ed è identificabile nello scenario:

Scenario 3: aree in cui sono presenti focolai di infezione indistinti/diffusi su tutto il territorio nazionale/Paese e sistema sanitario sotto pressione

Valutazione del rischio

Il rischio è valutato, per ogni mansione, come prodotto del valore riferito alla classe di attività, moltiplicato per il valore riferito allo scenario identificato

Gruppi Omogenei	Classe di attività	Scenario di esposizione	Profilo di Rischio
Dirigenti	2	3	
Impiegato amministrativo	1	3	
Impiegato amministrativo front-office	2	3	
Autista	2	3	



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sulla base della valutazione dei rischi, sono state individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione che il Datore di Lavoro ha posto in essere, in linea con le indicazioni delle Autorità competenti, a tutela della salute dei propri lavoratori e rafforzative delle normali disposizioni:

1. Attivazione della modalità di lavoro agile per il personale e, per quanto possibile, definizione di un piano di turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti. Incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per il personale dipendente.
2. Gestione scaglionata degli ingressi/uscite all'interno della sede in modo da ridurre al minimo i contatti.
3. Organizzazione delle postazioni di lavoro in modo da garantire il rispetto della distanza droplet (almeno un metro).
4. Pulizia quotidiana, da parte di ogni lavoratore, della propria postazione di lavoro (piano di lavoro, mouse, tastiera, ecc.) utilizzando appositi prodotti disinfettanti messi a loro disposizione.
5. Le postazioni che prevedono rapporto con pubblico (front-office) sono dotate di schermi trasparenti per limitare i contatti dei lavoratori con il personale esterno.
6. Posizionamento di erogatori di gel disinfettanti nei corridoi e presso gli accessi dell'edificio e messa a disposizione dei lavoratori di soluzioni disinfettanti.
7. Informazione ai lavoratori sulle corrette procedure per la pulizia delle mani e sulle corrette prassi igieniche. I lavoratori sono stati informati circa la necessità di ridurre gli spostamenti all'interno della sede al minimo indispensabile e comunque nel rispetto della distanza minima di sicurezza.
8. Posizionamento di informative rivolte a tutti i lavoratori e a chiunque entri presso la struttura, circa le disposizioni delle Autorità.
9. Informazione preventiva rivolta al personale e a chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
10. Definizione delle procedure per l'accesso di ditte esterne al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
11. Preventivamente all'avvio delle attività di nuovi appalti e per quelli in corso è necessario prevedere lo scambio di informative aggiuntive sulle corrette prassi igieniche e disposizioni ulteriori da osservare nelle aree interessate dall'appalto.
12. Consegna di Dispositivi di Protezione Individuali per la protezione delle vie respiratorie (mascherine) e della mani (guanti) e informazione circa le modalità di impiego degli stessi, in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
13. Controllo sulla corretta esecuzione degli interventi di pulizia quotidiana e settimanale. Le pulizie devono comunque essere eseguite in orari che prevedano l'assenza di utenti esterni e lavoratori.
14. Realizzazione di intervento di sanificazione (aggiuntivo a quello eseguito in data 08/03/2020) qualora dovesse riscontrarsi un caso confermato di COVID-19 fra i lavoratori o tra il personale che ha avuto



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

accesso presso la struttura. L'intervento dovrà essere eseguito conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

15. Sospensione di ogni attività di formazione rivolta al personale attualmente in corso o programmata nel breve periodo (se non eseguibile a distanza mediante FAD, videoconferenze, ecc.).
16. Riduzione al minimo di trasferte e viaggi;
17. Adozione di una procedura per la gestione dei casi sintomatici con sviluppo di sintomatologia sul luogo di lavoro.

Gestione di persona sintomatica e di possibili casi sospetti

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, la persona è tenuta ad informare il Datore di Lavoro. Il Datore di Lavoro procederà, previo isolamento della stessa e degli altri presenti nei locali, ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalle Regione o dal Ministero della Salute. La persona sintomatica e le altre ad essa in contatto stretto sono invitate ad indossare la mascherina chirurgica.

Il Datore di lavoro inoltre, collabora, per il tramite del Medico Competente, con le autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nella struttura, che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena.

In ogni caso è opportuno evitare di recarsi direttamente presso le Strutture Ospedaliere per limitare la possibilità di diffusione del contagio.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, il Datore di Lavoro procederà a richiedere la pulizia e la sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria rappresenta una importante misura di prevenzione, non solo come supporto per l'attuazione delle misure di contenimento del contagio in azienda, ma anche per la gestione dei casi (lavoratore sintomatico, contatto stretto, provenienza da aree a maggior rischio, quarantena, ecc.).

Pertanto, al fine di non interrompere la sorveglianza sanitaria, evitando contestualmente di generare situazioni di rischio, in accordo con il Medico Competente sono adottate le seguenti misure organizzative:

- **sospensione e differimento delle visite mediche periodiche** e dei relativi accertamenti diagnostici, per il tempo legato al persistere delle misure restrittive adottate o qualora non si possano garantire le massime precauzioni possibili per evitare la diffusione del contagio;
- **sospensione degli accertamenti spirometrici** con qualsiasi strumentazione effettuati, differendoli al prossimo controllo;
- **effettuazione delle visite mediche a carattere d'urgenza**, quali ad esempio preassuntive, da rientro dopo assenza di 60 giorni per motivi di salute, di cambio mansione e a richiesta (con particolare riguardo alla valutazione dell'ipersuscettibilità all'infezione alla COVID-19) nel rispetto delle indicazioni precauzionali previste dalla Circolare n.5443 del 22 Febbraio 2020 per i Medici di medicina generale.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria il Medico Competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vasto

INDICE

Validazione del documento	pag.	<u>2</u>
Finalità del documento e normativa di riferimento.....	pag.	<u>3</u>
Dati identificativi.....	pag.	<u>5</u>
Analisi del rischio	pag.	<u>6</u>
Metodo di valutazione.....	pag.	<u>8</u>
Valutazione del rischio	pag.	<u>11</u>
Misure di prevenzione e protezione.....	pag.	<u>12</u>
Sorveglianza sanitaria	pag.	<u>14</u>